

Codice A1012A

D.D. 15 aprile 2021, n. 205

**"Associazione CSVAA - Centro Servizi Volontariato Asti Alessandria" - Alessandria.
Provvedimenti in ordine all'approvazione del nuovo Statuto.**



ATTO DD 205/A1012A/2021

DEL 15/04/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

A1012A - Contratti-persone giuridiche-espropri-usi civici

OGGETTO: “Associazione CSVAA – Centro Servizi Volontariato Asti Alessandria” - Alessandria.
Provvedimenti in ordine all’approvazione del nuovo Statuto.

Premesso che:

Il Presidente dell’ “Associazione CSVAA – Centro Servizi Volontariato Asti Alessandria” sita in Alessandria, via Verona, n. 1, ha presentato istanza di iscrizione presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche del nuovo Statuto dell’ Associazione;

l’ Associazione medesima risulta essere stata iscritta in data 30.04.2014 presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche della Regione Piemonte al n. 1156;

lo Statuto è stato modificato al fine di adeguarlo a quanto dispone il D. Lgs. N. 117/2017 – Codice del Terzo Settore;

Visto l’atto rep. n. 5451 del 20.11.2020, registrato ad Asti il 25.11.2020 al n. 7025 s /1T, a rogito del Dott. Maurizio CAVANNA notaio in Canelli, iscritto al Collegio Notarile Distrettuale di Asti, con il quale l’ Associazione ha modificato il proprio Statuto ;

considerato che la denominazione dell’ Associazione in oggetto sarà automaticamente integrata dall’ acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) solo successivamente e per effetto dell’ iscrizione della stessa al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore);

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, art. 4-6 dell’ allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

Vista la D.G.R. n. 39 - 2648 del 02.04.2001 con cui è stato istituito il Registro regionale delle persone giuridiche;

Visto il D.P.R. n. 361/2000;

Visto il Titolo II del Libro I del Codice Civile;

Visto l'art. 14 e segg. del D.P.R. n. 616/77;

visto il D.lgs. n. 117 del 2017 e s.m.i.

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli articoli 4 e 16 del D.lgs n. 29/93;
- Visti gli articoli 17 e 18 della L.R. n. 23/08;
- Vista la D.G.R. n. 1 - 3615 del 31/07/2001 avente ad oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private;

determina

di autorizzare l'iscrizione nel Registro Regionale delle persone giuridiche del nuovo Statuto dell' "Associazione CSVAA – Centro Servizi Volontariato Asti Alessandria" sita in Alessandria. Lo statuto dell'Associazione è allegato al presente provvedimento per farne parte integrante.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.lgs 33/2013, non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, Sezione Amministrazione Trasparente, in quanto non comporta impegno di spesa.

IL DIRIGENTE (A1012A - Contratti-persone giuridiche-espropri-usi civici)

Firmato digitalmente da Marco Piletta

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

1. Statuto_CSVAA.pdf

Allegato 

**Allegato "E" ai N.ri 5451/4196
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE**

"CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO ASTI ALESSANDRIA - CSVAA"

Art. 1 - Costituzione, Denominazione e Sede

1. È costituita - conformemente alla Carta Costituzionale, al Codice Civile, al D.P.R. 361/2000, alla Legge 106/2016 e al Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii. (quest'ultimo di seguito per brevità D.Lgs. 117/2017), l'Associazione riconosciuta denominata: "Centro Servizi Volontariato Asti Alessandria", siglabile "CSVAA", di seguito indicata per brevità "CSVAA" o "l'Associazione".
2. La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo settore) solo **successivamente** e per effetto dell'iscrizione della stessa al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 45 del D.Lgs. 117/2017).
3. Il CSVAA ha sede legale nel comune di Alessandria (AL). Eventuali decisioni in merito al trasferimento della sede legale all'interno del territorio del Comune di Alessandria ed in merito all'istituzione ed al trasferimento di sedi operative nel territorio delle province di Asti e Alessandria competono al Consiglio Direttivo e non costituiscono modifica statutaria. Il trasferimento della sede legale deve essere comunicato entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli Enti gestori di pubblici Registri presso i quali il CSVAA è iscritto.
4. Il CSVAA opera in Piemonte, nell'ambito delle province di Asti e Alessandria.
5. La durata del CSVAA è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), salvo proroghe o anticipato scioglimento deliberati dall'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'articolo 10 del presente Statuto.
6. Il CSVAA, in caso di accreditamento da parte dell'Organo Nazionale di Controllo di cui all'art. 64 del D.Lgs. 117/2017, esercita la funzione di Centro di servizio per il volontariato di cui al Titolo VIII, Capo II del D.Lgs. 117/2017.

Art. 2

Finalità e principi

1. Il CSVAA è apartitico, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro, con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, il CSVAA persegue lo scopo di sostenere e qualificare l'attività degli Enti del Terzo Settore e promuovere e diffondere i valori della solidarietà, dell'inclusione e della coesione sociale; altresì, CSVAA persegue lo scopo di promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli Enti del Terzo Settore. In particolare: sostenere, promuovere, qualificare e sviluppare l'attività del volontariato e del settore del non profit in generale.
2. Gli scopi di cui al comma precedente sono perseguiti sia con attività in proprio, sia (in caso di accreditamento da parte dell'Organo Nazionale di Controllo di cui all'art. 64 del D.Lgs. 117/2017) attraverso la gestione di un Centro di servizio per il volontariato operante nelle province di Asti e Alessandria, secondo quanto previsto dal Titolo VIII, Capo II del D.Lgs. 117/2017.
3. Nell'esercizio della funzione di Centro di servizio per il volontariato,



l'azione del CSVAA si ispira ai seguenti principi previsti dal 3° comma dell'art. 63 del D.Lgs. 117/2017:

- qualità,
- economicità,
- territorialità e prossimità,
- universalità, non discriminazione e pari opportunità di accesso,
- integrazione,
- pubblicità e trasparenza

Art. 3

Attività

1. Per la realizzazione delle finalità di cui al precedente articolo 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, il CSVAA si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui alle lett. d), i), m), v), w) del D.Lgs. 117/2017 e precisamente:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. Nell'esercizio della funzione di Centro di servizio per il volontariato ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs. 117/2017 il CSVAA organizza, gestisce ed eroga attività e servizi di supporto tecnico, formativo e informativo, al fine di promuovere e rafforzare la presenza e il ruolo dei volontari negli Enti del Terzo Settore, senza distinzione tra gli enti associati e non associati e con particolare riguardo alle Organizzazioni di Volontariato.

A tal fine, svolge attività varie riconducibili alle seguenti tipologie di servizi:

- a) servizi di promozione, orientamento e animazione territoriale, finalizzati a dare visibilità ai valori del volontariato e all'impatto sociale dell'azione volontaria nella comunità locale, a promuovere la crescita della cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva in particolare tra i giovani e nelle scuole, istituti di istruzione, di formazione ed università, facilitando l'incontro degli Enti di Terzo Settore con i cittadini interessati a svolgere attività di volontariato, nonché con gli enti di natura pubblica e privata interessati a promuovere il volontariato;
- b) servizi di formazione, finalizzati a qualificare i volontari o coloro che aspirino ad esserlo acquisendo maggiore consapevolezza dell'identità

e del ruolo del volontariato e maggiori competenze trasversali, progettuali, organizzative a fronte dei bisogni della propria organizzazione e della comunità di riferimento;

- c) servizi di consulenza, assistenza qualificata ed accompagnamento, finalizzati a rafforzare le competenze e le tutele dei volontari negli ambiti giuridico, fiscale, assicurativo, del lavoro, progettuale, gestionale, organizzativo, della rendicontazione economico-sociale, della ricerca e raccolta fondi, dell'accesso al credito, nonché strumenti per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite dai volontari medesimi;
- d) servizi di informazione e comunicazione, finalizzati a incrementare la qualità e la quantità di informazioni utili al volontariato, a supportare la promozione delle iniziative di volontariato, a sostenere il lavoro di rete degli Enti di Terzo Settore tra loro e con gli altri soggetti della comunità locale per la cura dei beni comuni, di accreditare il volontariato come interlocutore autorevole e competente;
- e) servizi di ricerca e documentazione, finalizzati a mettere a disposizione banche dati e conoscenze sul Mondo del volontariato e del Terzo settore in ambito nazionale, comunitario e internazionale;
- f) servizi di supporto tecnico logistico, finalizzati a facilitare o promuovere l'attività dei volontari, attraverso la messa a disposizione temporanea di spazi, strumenti ed attrezzature.

3. Le attività svolte ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo possono essere realizzate a titolo gratuito, dietro rimborso dei costi sostenuti o a fronte del versamento di corrispettivi specifici.

4. Il CSVAA potrà attivare intese e rapporti di collaborazione con altri Centri di servizio per il volontariato, con istituzioni, scuole, enti pubblici e privati, associazioni, movimenti, fondazioni, imprese.

5. Il CSVAA potrà promuovere e sviluppare l'attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica nei confronti degli enti associati, secondo le previsioni dell'art. 93, comma 6, del D.Lgs. 117/2017.

6. Il CSVAA, può inoltre esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017; la loro individuazione spetta al Consiglio Direttivo, con ratifica nell'Assemblea dei Soci.

7. Nel caso il CSVAA eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 del D.Lgs. 117/2017.

8. Il CSVAA, qualora fosse accreditato come Centro di servizio per il volontariato, può esercitare le funzioni di controllo di cui all'art. 93, commi 5, 6 e 7 e all'art. 96 del D.Lgs. 117/2017.

9. Nell'esercizio della funzione di Centro di servizio per il volontariato, il CSVAA predispone le attività di cui ai commi precedenti 1 e 2 nel rispetto e in coerenza con gli indirizzi strategici generali definiti dall'ONG e adotta i modelli da questo definiti per la previsione e **rendicontazione** delle risorse del FUN.

10. Nello svolgimento delle suddette attività in proprio, il CSVAA non può avvalersi delle risorse provenienti dal FUN di cui all'art. 62 del D.Lgs. 117/2017, che devono essere destinate esclusivamente alle attività svolte come Centro di servizio per il volontariato. Per le attività svolte con risorse



proprie, il CSVAA adotta una contabilità separata.

11. Il CSVAA può avvalersi di volontari nello svolgimento delle attività ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.

12. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali beneficiari. Al volontario possono essere solo rimborsate dal CSVAA le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata previa documentazione ed entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea dei Soci all'interno del Regolamento Economico del CSVAA.

13. L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

14. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche

1. Il Patrimonio del CSVAA è indivisibile e costituito da:

- a) eventuali beni mobili ed immobili **espressamente** destinati a patrimonio che pervengano a qualsiasi titolo al CSVAA;
- b) eventuali donazioni, erogazioni o lasciti;
- c) eventuali fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio.

2. L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote associative e contributi degli aderenti;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni erogazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017;
- f) proventi da attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;
- g) in caso di accreditamento come ente gestore di Centro di servizio per il volontariato, ai sensi del D.Lgs. 117/2017, risorse provenienti dal FUN di cui all'art. 62 del medesimo D. Lgs.
- h) proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative nello svolgimento delle attività di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 ai sensi dell'art. 3 comma 1 del presente statuto.
- i) ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità del CSVAA e riconducibile alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017 e di altre normative competenti in materia.

3. L'esercizio sociale del CSVAA ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 117/2017 e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei Soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede del CSVAA almeno 15 (quindici) giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni socio. Per ogni esercizio sociale il Consiglio predispone il bilancio preventivo e il piano delle attività del CSVAA, i documenti dovranno essere approvati dall'Assemblea dei Soci.

4. Ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 117/2017 e, qualora accreditato come Centro di servizio per il volontariato, ai sensi dell'art. 61 comma 1 lett. l) del decreto sopra richiamato, il CSVAA redige annualmente e rende pubblico il

Bilancio Sociale predisposto dal Consiglio Direttivo così come approvato dall'Assemblea dei Soci.

5. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali previste dallo statuto ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civilistiche, solidaristiche e di utilità sociale.

6. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli eventuali utili e gli avanzi della gestione, fondi e riserve comunque denominate del CSVAA a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento.

7. Nell'esercizio della funzione di Centro di servizio per il volontariato, il CSVAA non può erogare direttamente in denaro le risorse provenienti dal FUN, non può trasferire a titolo gratuito beni mobili e immobili acquisiti mediante le risorse provenienti dal FUN. Il CSVAA adotta una contabilità separata per le risorse provenienti da fonte diversa rispetto al FUN di cui al già richiamato art. 62 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 5

Soci

1. Possono essere soci di CSVAA le Organizzazioni di Volontariato e gli altri Enti del Terzo Settore, così come definiti dal D.Lgs. 117/2017, esclusi quelli costituiti in una delle forme del Libro V del codice civile, che ne facciano richiesta e ne condividano gli scopi e le finalità nel rispetto del presente statuto, delle deliberazioni degli organi associativi e delle norme nazionali e regionali in materia ed intendano collaborare per il perseguimento dei fini indicati nel presente statuto, purché abbiano sede legale o sede operativa autonoma in Regione Piemonte. Ai sensi del presente articolo per Organizzazione autonoma si intende quella identificata da un proprio codice fiscale.

2. Il numero dei soci è illimitato.

3. Ogni ente associato è rappresentato all'interno del CSVAA dal proprio Legale Rappresentante; partecipa all'Assemblea dei soci, che è regolata dai successivi articoli 9 e 10.

4. L'adesione al CSVAA è a tempo indeterminato, fatto salvo il diretto recesso da parte del socio e le cause di esclusione all'art. 6.

Art. 6

Criteri di ammissione ed esclusione

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita del CSVAA e alle sue attività, fatte salve le espresse deroghe previste dalla legge e riportate nel presente statuto. L'ammissione dei soci è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, culturali, politici, razziali o religiosi.

2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza, presentata in forma scritta dal Rappresentante Legale dell'ente richiedente, nella prima riunione utile dalla presentazione della domanda.

3. L'ammissione è comunicata all'interessato in forma scritta, anche tramite e-mail.

La deliberazione del Consiglio Direttivo è annotata nel Libro Soci.

4. In caso di rigetto della domanda di ammissione, la deliberazione del Consiglio Direttivo è comunicata all'interessato in forma scritta, anche tramite e-mail, entro 60 giorni dalla data della deliberazione. La



deliberazione del Consiglio Direttivo deve contenere le motivazioni del rigetto.

5. Entro 90 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, l'interessato può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea.

6. L'Assemblea delibera sulle domande di ammissione non accolte in occasione della prima riunione successiva all'istanza predetta. La deliberazione dell'Assemblea deve essere motivata. La deliberazione dell'Assemblea è comunicata all'interessato in forma scritta, anche tramite e-mail, entro 60 giorni dalla data di assunzione della delibera. La decisione dell'Assemblea è inappellabile.

7. I soci hanno il diritto di:

- a) partecipare alle attività promosse da CSVAA;
- b) votare direttamente o indirettamente in Assemblea, purché iscritti nel Libro Soci da almeno un mese, ed in particolare di eleggere democraticamente i componenti del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo;
- c) accedere, per il tramite di persone fisiche facenti parte della propria compagine sociale, alle cariche associative di CSVAA;
- d) esaminare i libri sociali, mediante richiesta in forma scritta al Consiglio Direttivo.

8. I soci hanno l'obbligo di:

- a) rispettare i principi, i valori e le norme del presente Statuto, nonché i regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- b) pagare la quota associativa annuale, se prevista;
- c) mantenere un comportamento rispettoso e degno nei confronti del CSVAA;
- d) contribuire attivamente alla programmazione annuale del CSVAA;
- e) comunicare al Consiglio Direttivo l'avvenuto scioglimento o la perdita dei requisiti necessari all'ammissione a socio.

9. Lo status di socio si perde in caso di:

- a) cancellazione del socio dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
- b) per decadenza conseguente a scioglimento dell'ente associato o perdita dei requisiti soggettivi di adesione di cui all'art. 5, comma 1, del presente Statuto. L'associato è tenuto a comunicare al Consiglio Direttivo l'avvenuto scioglimento o la perdita dei requisiti di ammissione entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell'evento;
- c) recesso, da comunicarsi in forma scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché la comunicazione del socio pervenga a CSVAA entro il 30 (trenta) settembre;
- d) esclusione, in caso di:
 - mancato rispetto dei principi, dei valori e delle norme dello Statuto nonché dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - mancato pagamento della quota associativa annuale, se prevista;
 - mancata partecipazione a 4 (quattro) Assemblee consecutive senza giustificato motivo.

10. Il recesso volontario e la decadenza del socio, a seguito della prevista comunicazione, sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne cura la cancellazione dal Libro soci.

11. L'esclusione del socio è deliberata dall'Assemblea, nella prima seduta utile, su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un socio, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica da presentarsi al Consiglio Direttivo entro 30 (trenta) giorni dalla contestazione. Il provvedimento definitivo di esclusione, pronunciato dall'Assemblea, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di deliberazione.

12. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

13. La perdita dello status di associato, per qualsiasi causa intervenuta, non dà diritto alla restituzione delle eventuali quote associative versate, né ad alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 7

Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - l'Assemblea dei soci;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Presidente;
 - il Vicepresidente
 - l'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge;
 - il Revisore Legale dei conti, nei casi previsti dalla legge;
 - il Collegio dei Probiviri
2. Coloro che assumono cariche sociali devono essere in possesso di requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza ed essere privi di cause di incompatibilità. I componenti degli Organi di Controllo inoltre devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art 30 commi 5 e 6 del D.Lgs. 117/2017.
3. Requisiti di onorabilità. Non possono assumere cariche sociali del CSVAA coloro che:
 - a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 c.c.
 - b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.Lgs. 159/2011, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c) sono stati condannati con sentenza definitiva salvo gli effetti della riabilitazione:
 - a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, immobiliare, finanziaria, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e di strumenti di pagamento;
 - alla reclusione per uno dei delitti previsti dal Titolo XI del Libro V del Codice Civile e nel Regio Decreto n. 267/1942;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore ai due anni per qualunque delitto non colposo;



d) non devono essere sottoposti a procedimenti penali definiti o in corso in relazione a delitti non colposi.

4. Requisiti di professionalità. Possono assumere cariche sociali nel CSVAA coloro che hanno precedentemente avuto ruoli di amministrazione, direzione o responsabilità in associazioni, Enti pubblici e privati, Aziende o società per almeno un biennio.

5. Requisiti di incompatibilità. Non possono assumere cariche sociali nell'associazione:

- a) persone retribuite dall'Associazione;
- b) persone che, come titolari, amministratori e dipendenti con poteri di rappresentanza o coordinamento abbiano parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, rispettivamente nell'interesse del CSVAA;
- c) consulenti legali, amministrativi e tecnici che prestino opera in modo continuativo a favore dell'Associazione;
- d) persone che facciano parte di organismi preposti al finanziamento e/o al controllo del CSVAA.

6. Requisiti di indipendenza. È fatto divieto di ricoprire l'incarico di presidente o di membro del Consiglio Direttivo del CSVAA per coloro che si trovano in una delle seguenti condizioni:

- a) coloro che hanno incarichi di governo nazionale, di Giunta e Consiglio Regionale, di associazioni di Comuni e di Consorzi intercomunali e di incarichi di giunta e consiglio comunale, circoscrizionale, di quartiere e simili, comunque denominati purché con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
- b) i consiglieri di amministrazione e i presidenti delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art. 114 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
- c) i Parlamentari nazionali ed europei;
- d) coloro che ricoprono ruoli di livello nazionale o locale in organi dirigenti di partiti politici o sindacati.

In caso di candidatura a uno dei ruoli e/o degli incarichi di cui al comma precedente, la carica di Consigliere o Presidente viene sospesa. In caso di elezione o assunzione del ruolo o dell'incarico, il Consigliere o il Presidente decade automaticamente.

Art. 8

Assemblea dei soci

1. L'Assemblea è composta da tutti i soci di CSVAA. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano del CSVAA, regola l'attività dello stesso ed è composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa, ove prevista, e in generale con gli obblighi imposti dal CSVAA. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

2. Ciascun associato dispone del voto singolo diretto e partecipa all'assemblea nella persona del legale rappresentante o di altro rappresentante da egli delegato mediante la compilazione di un apposito mandato; in ogni caso, il socio non può partecipare all'assemblea per il tramite di un membro del Consiglio Direttivo o dell'Organo di Controllo del CSVAA. Ciascun associato designa in sua rappresentanza nell'assemblea un componente titolare e un componente supplente.

3. Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea da un solo associato,

conferendo allo stesso delega scritta. Ciascun associato può rappresentare per delega un massimo di tre associati qualora l'associazione abbia meno di 500 (cinquecento) soci e fino a un massimo di 5 (cinque) associati qualora l'associazione abbia 501 (cinquecentuno) o più soci. Ogni persona fisica può pertanto esprimere un massimo di 4 (quattro) voti qualora l'associazione abbia meno di 500 (cinquecento) soci e un massimo di 6 (sei) voti qualora l'associazione abbia 501 (cinquecentuno) o più soci.

4. Il funzionamento di quanto previsto ai commi 2 e 3 del presente articolo è definito nel regolamento assembleare approvato dall'assemblea. Lo stesso regolamento contiene le indicazioni per l'elezione delle cariche associative.

5. I membri degli organi sociali hanno diritto di intervenire in assemblea senza diritto di voto.

6. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del CSVAA; in sua assenza, dal Vicepresidente. In caso di assenza di entrambi, da un altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti per la sola durata dell'assemblea. Spetta al Presidente del CSVAA constatare la regolarità delle deleghe e in generale il diritto di intervento all'Assemblea. L'Assemblea elegge un Segretario, anche tra il personale dell'Associazione, con il compito di redigere il verbale della seduta che deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea e trascritto, a cura del Segretario dell'assemblea, nell'apposito Libro conservato presso la sede sociale. In caso di Assemblea elettiva, il CSVAA costituisce un seggio elettorale nominando un Presidente e due scrutatori tra i rappresentanti dei soci che non abbiano presentato candidature per le elezioni in oggetto.

7. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente di norma almeno una volta all'anno, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio. Inoltre, deve essere convocata ogni qualvolta 2/3 (due terzi) dei membri del Consiglio Direttivo o almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto ne ravvisino la necessità e ne facciano motivata richiesta.

8. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, tramite **comunicazione** in forma scritta, tramite e-mail, da inviarsi ad ogni socio entro 15 (quindici) giorni dalla data fissata per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima, a distanza di almeno ventiquattro ore. L'Assemblea può essere convocata in un luogo diverso dalla sede sociale. I soci possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione. In tal caso nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati i luoghi, a tal fine predisposti dall'ente, ove è consentito agli aventi diritto di collegarsi, ovvero le specifiche tecniche ed i codici di accesso per il collegamento degli aventi diritto dal loro domicilio o da altro luogo.

Quando, a norma del presente statuto, è consentito l'intervento a riunioni collegiali (assemblea dei soci, riunioni del consiglio direttivo) mediante mezzi di telecomunicazione, si applica la seguente disciplina:

(i) è ammesso il ricorso a mezzi di telecomunicazione di qualsiasi specie (audio, video, telematici, elettronici, ecc.) purché sia consentito effettuare gli accertamenti e porre in essere tutte quelle attività che devono risultare



dal verbale, in particolare deve essere consentito a chi presiede la riunione:

- di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- di constatare le modalità e proclamare i risultati della votazione, identificando i soggetti favorevoli, astenuti e dissenzienti.

Deve, inoltre, essere consentito agli intervenuti:

- di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- di visionare, ricevere o trasmettere documenti, anche con ulteriori e diversi mezzi di telecomunicazione;
- di fare le dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno da riassumere, a loro richiesta, nel relativo verbale.

9. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di convocazione sono ugualmente valide le adunanze a cui partecipano, di persona, o, per delega, tutti i soci.

10. Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti.

11. Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 61 comma 1, lett. f) e g) del D.Lgs. 117/2017, in ciascuna assemblea la maggioranza dei voti è attribuita alle Organizzazioni di Volontariato associate e vengono adottate misure dirette ad evitare il realizzarsi di situazioni di controllo del CSVAA da parte di singoli associati o di gruppi minoritari degli stessi. In sede Assembleare, qualora il numero di soci Organizzazioni di Volontariato fosse inferiore al necessario quorum deliberativo (50% (cinquanta per cento) più 1 (uno) dei Soci votanti in assemblea ordinaria o nelle straordinarie di cui ai commi 10.3 e 10.4 – 75% (settantacinque per cento) degli associati nelle straordinarie di cui al comma 10.2), il voto di ciascun Socio Organizzazione di Volontariato sarà proporzionalmente incrementato per un coefficiente moltiplicatore con riferimento ai Soci presenti e rappresentati o a tutti i soci aventi diritto di voto nella specifica Assemblea.

Considerato:

- "n" il numero complessivo di Soci presenti nella specifica Assemblea,
- "s" il numero complessivo di Soci aventi diritto di voto,
- "qo" il quorum deliberativo necessario della specifica Assemblea (maggioranza ordinaria) = $n/2 + 1$ (uno),
- "qs" il quorum deliberativo dell'assemblea straordinaria di cui al comma 10.2 (75% degli associati) = 0,75 (zero virgola settantacinque)
- "a" il numero dei soci Organizzazioni di Volontariato presenti nella specifica Assemblea,
- "m" il numero dei soci diversi dalle Organizzazioni di Volontariato presenti nella specifica Assemblea,

il calcolo del coefficiente moltiplicatore "x" da applicare ai voti espressi dai soci Organizzazioni di Volontariato è così determinato a seconda della tipologia di assemblea.

Assemblea ordinaria e straordinaria di cui ai commi 10.3 e 10.4 (quorum deliberativo pari al 50% (cinquanta per cento) + 1 (uno) dei presenti): è dato dalla formula $x = (m + 1)/a$.

Assemblea straordinaria di cui al comma 10.2 (quorum deliberativo pari al 75% del numero complessivo degli associati con diritto di voto): è dato dalla formula $x = ((qs \times s) - (qs \times a)) / (a - (qs \times a))$.

Ai fini della determinazione del coefficiente moltiplicatore a favore delle Organizzazioni di Volontariato, la valutazione del numero dei soci sarà effettuata al momento della convocazione dell'Assemblea.

12. In sede assembleare all'atto di costituzione dell'ufficio di presidenza il Presidente accerta il numero totale dei soci aventi diritto di partecipazione e di quelli effettivamente presenti distinti in:

- Organizzazioni di Volontariato,
- Enti di terzo settore diversi dalle Organizzazioni di Volontariato.

e qualora il numero complessivo dei rappresentanti delle Organizzazioni di Volontariato (a) risulti inferiore al necessario quorum deliberativo provvederà a determinare il coefficiente moltiplicatore (x) così come previsto al precedente comma 11.

13. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Art. 9

Assemblea Ordinaria dei Soci

1. La convocazione dell'Assemblea ordinaria si effettua con le modalità previste dall'articolo 8 del presente Statuto.
2. L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti al Libro Soci avente diritto di voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
3. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati, fatto salvo quanto previsto al precedente comma 11 in tema di coefficiente moltiplicatore (X) da applicare ai voti delle organizzazioni di volontariato.
4. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno 1 (una) volta all'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
5. L'Assemblea ordinaria:
 - a) elegge tra i propri membri i componenti del Consiglio Direttivo di cui al successivo articolo 11, ne determina il numero e li revoca;
 - b) elegge tra i soci il Presidente di cui al successivo articolo 11;
 - c) nomina e revoca l'Organo di Controllo, stabilendone l'eventuale compenso nei casi previsti dall'articolo 30 del D. Lgs 117/2017, qualora l'associazione venga accreditata come Centro di servizio per il volontariato o se ne ravvisi la necessità;
 - d) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, stabilendone l'eventuale compenso nei casi previsti dall'articolo 31 del D. Lgs 117/2017 o qualora se ne ravvisi la necessità;
 - e) elegge e revoca i membri del Collegio dei Probiviri di cui al successivo articolo 15;
 - f) delibera sull'eventuale quota associativa annuale;
 - g) approva il bilancio consuntivo e la relazione di missione ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs 117/2017 e il bilancio sociale ai sensi dell'articolo 14 D. Lgs. 117/2017;
 - h) discute e approva i programmi di attività;
 - i) delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dal CSVAA stesso;
 - l) delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi Sociali e



- promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- m) approva i regolamenti dell'associazione ad eccezione del regolamento operativo di gestione di competenza del Consiglio Direttivo o di altri regolamenti di cui la stessa assemblea deleghi l'approvazione del Consiglio Direttivo;
 - n) ratifica, nella prima seduta utile, la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti, deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
 - o) delibera sulle istanze presentate in ordine al rigetto delle domande di ammissione dei nuovi soci di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 6 del presente Statuto;
 - p) delibera sull'esclusione dei soci;
 - q) delibera su tutti gli altri argomenti sottoposti all'esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
 - r) determina i limiti di spesa e di rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato; tali spese devono essere opportunamente documentate nelle modalità previste dall'articolo 3 del presente Statuto;
 - s) ai sensi dell'art. 3, comma 6, del presente Statuto, ratifica l'individuazione di attività diverse esercitata dal Consiglio Direttivo;
 - t) definisce il numero e istituisce gli organismi di partecipazione e coinvolgimento degli associati di cui all'art. 16 del presente Statuto
6. Le deliberazioni assembleari devono essere rese disponibili agli associati ed inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 10

Assemblea straordinaria dei soci

1. La convocazione dell'**Assemblea** straordinaria si effettua con le modalità previste dall'articolo 8 del presente Statuto.
2. Per lo scioglimento del CSVAA e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con un voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto, fermo restando quanto **espressamente** previsto al precedente articolo 8, comma 11, in tema di coefficiente moltiplicatore (X) da applicare ai voti delle organizzazioni di volontariato.
3. Per deliberare la trasformazione, fusione o scissione del CSVAA, l'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione con la presenza, o in proprio o per delega, di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, fermo restando quanto espressamente previsto al precedente articolo 8, comma 11 in tema di coefficiente moltiplicatore (X) da applicare ai voti delle organizzazioni di volontariato.
4. Per deliberare le modifiche statutarie e proroga della durata del CSVAA, l'Assemblea straordinaria è valida in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei

presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di almeno 1/3 (un terzo) degli associati e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti, fermo restando quanto espressamente previsto al precedente articolo 8, comma 11 in tema di coefficiente moltiplicatore (X) da applicare ai voti delle organizzazioni di volontariato.

Art. 11

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 6 (sei) a un massimo di 12 (dodici) consiglieri scelti fra i soci eletti dall'Assemblea; durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili fino ad un massimo di 2 (due) mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Consiglio. In questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'art. 2382 del Codice Civile. Il mandato scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica del Consiglio uscente.
2. L'Assemblea determina il numero dei componenti del Consiglio Direttivo.
3. Ogni socio ha diritto a proporre la candidatura di una sola persona alla carica di membro del Consiglio Direttivo.
4. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 61, comma 1 lettera g) del D. Lgs. 117/2017, 1/3 (un terzo) dei seggi sono riservati all'elezione di persone candidate dalle Organizzazioni di Volontariato socie, a condizione che le OdV costituiscano almeno 1/3 (un terzo) dei soci. La disposizione non si applica qualora le candidature espresse dalle OdV socie siano in numero pari o inferiore al numero di seggi teoricamente spettanti alle persone candidate da OdV, oppure qualora le OdV costituiscano meno di 1/3 (un terzo) dei soci.
5. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 61 comma 1, lettera g) del D. Lgs. 117/2017, potrà essere eletta in Consiglio Direttivo una sola persona facente capo direttamente o indirettamente al medesimo coordinamento, federazione (nel caso di presenza nella compagine associativa sia del coordinamento/federazione che della singola associata) o alla medesima sigla associativa di appartenenza (ancorché non istituita in coordinamento e/o non facente parte della compagine associativa del CSVAA).
6. Nel caso in cui più candidati ottengano il medesimo numero di voti, il candidato più giovane di età prederà quello più anziano.
7. Il Consiglio elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Vicepresidente.
8. Il Consiglio Direttivo potrà sostituire i propri componenti per qualsivoglia motivo e comunque dopo 5 (cinque) assenze consecutive non giustificate, entro la quota di 1/5 (un quinto) salvo ratifica dell'Assemblea alla prima seduta utile, scegliendo tra l'elenco dei primi non eletti; oltre tale quota e/o in caso l'elenco dei nomi dei non eletti risultasse esaurito, verranno eletti uno o più nuovi membri del Consiglio Direttivo nella successiva prima Assemblea. I componenti così individuati rimarranno in carica per il restante periodo di compimento del mandato di nomina.
9. In caso di morte, dimissione o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei primi non eletti; in caso l'elenco dei nomi dei non eletti risultasse esaurito, verranno eletti uno o più nuovi membri del



Consiglio Direttivo nella successiva prima Assemblea.

10. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

11. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relative allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto del CSVAA, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci nel Regolamento Economico del CSVAA.

12. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del CSVAA, fatti salvi quelli che la Legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare, esso svolge le seguenti attività:

- a) attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redige e presenta all'Assemblea il Bilancio di previsione e la programmazione delle attività;
- c) propone all'Assemblea l'esercizio e l'individuazione delle attività di cui all'art. 3, comma 4 del presente Statuto;
- d) redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 117/2017;
- e) redige e presenta all'Assemblea il Bilancio Sociale ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. 117/2017;
- f) redige e approva i regolamenti relativi alle materie di propria competenza;
- g) istituisce sedi secondarie operative;
- h) delibera la stipula di tutti gli atti e contratti inerenti alle attività sociali;
- i) cura la gestione dei beni mobili e immobili di proprietà del CSVAA;
- j) delibera in merito alle domande di ammissione dei nuovi soci;
- k) sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- l) sottopone all'approvazione dell'Assemblea la quantificazione delle quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
- m) delibera i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate nelle modalità previste dall'art. 3 del presente Statuto;
- n) provvede all'assunzione del personale ed approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento dell'attività del CSVAA;
- o) ha facoltà di costituire Commissioni o Gruppi di Lavoro, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;
- p) elegge, tra i propri componenti, uno o più Vicepresidenti
- q) ratifica i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- r) delibera l'esercizio di attività diverse ai sensi dell'art. 3, comma 6, del presente Statuto che dovranno essere ratificate dall'assemblea.

13. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno una volta a quadrimestre e tutte le volte nelle quali vi siano materie su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 2/3 (due terzi) dei suoi

componenti.

14. La convocazione è inoltrata per iscritto anche in forma elettronica/telematica con 5 (cinque) giorni di anticipo rispetto all'adunanza e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni a cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

15. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.

16. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario nominato in seno al Consiglio o tra i dipendenti del CSVAA e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, devono essere trascritti nel Libro Verbale delle riunioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo tenuto a cura dal Consiglio stesso.

17. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata. Ogni consigliere ha diritto ad un voto; non sono ammesse deleghe di voto. I consiglieri possono intervenire alle sedute del Consiglio anche mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità del consigliere che partecipa o vota e che lo stesso abbia la possibilità di seguire ed intervenire in ogni momento nella discussione.

18. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni di potere e di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

19. Le modalità di elezione, convocazione e funzionamento del Consiglio Direttivo sono definite nel regolamento del CSVAA.

Art. 12

Presidente

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea, dura in carica 3 (tre) esercizi per un massimo di 2 (due) mandati consecutivi e, in ogni caso, nel rispetto del limite previsto dall'art. 61, comma 1, lett J) del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. Scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. In particolare:

- a) ha la rappresentanza legale del CSVAA di fronte a terzi e in giudizio;
- b) cura l'attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo;
- c) sovrintende a tutte le attività del CSVAA;
- d) convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea;
- e) convoca e presiede l'Assemblea dei Soci;
- f) ha la facoltà di aprire conti correnti per conto del CSVAA;
- g) ha il potere di firma sociale;
- h) ha la facoltà di delegare altri membri del Consiglio Direttivo su specifiche questioni, attività e progetti connessi ai fini istituzionali.

2. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente. In caso di dimissioni del Presidente, il Vicepresidente assume la gestione dell'ordinaria amministrazione fino alla convocazione



della prima riunione utile dell'Assemblea dei soci e la nomina del nuovo Presidente. Nel caso in cui, nella prima riunione utile dell'Assemblea, nessun socio si candidi per la carica di Presidente, il Vicepresidente convoca l'Assemblea per il rinnovo integrale del Consiglio Direttivo nel minor tempo possibile.

3. Il Presidente, in caso di comprovata urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, salvo ratifica di quanto fatto alla prima riunione successiva all'adozione dei provvedimenti stessi.

Art. 13

Vicepresidente

1. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nell'esercizio delle proprie funzioni, collabora con questo nell'esercizio delle deliberazioni degli organi associativi e svolge le funzioni di Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 14

Organo di controllo e Revisore Legale

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, collegiale o anche monocratico, nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 o qualora ne ravvisi la necessità. Inoltre, qualora, il CSVAA sia accreditato come Centro di servizio per il volontariato ai sensi dell'art. 61 del D. Lgs. 117/2017, l'organo di controllo è in ogni caso obbligatorio.

2. L'Organo di controllo deve essere costituito interamente da Revisori Legali iscritti nell'apposito Registro. A tutti i componenti dell'Organo di controllo si applica quanto previsto dall'art. 30, comma 5 del D. Lgs. 117/2017.

3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

4. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

5. Nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017 l'Organo di controllo esercita la funzione di revisore legale dei conti ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D. Lgs. 117/2017.

6. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati temi. I componenti dell'Organo di controllo hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'assemblea.

7. Ai fini di quanto previsto dall'art. 61, comma 1, lettera k) del D. Lgs. 117/2017, qualora il CSVAA venga accreditato come Centro di servizio per il volontariato, l'Organismo Territoriale di Controllo competente ha il diritto

di nominare 1 (uno) dei 3 (tre) componenti dell'Organo di controllo con funzioni di Presidente.

8. I membri dell'Organo di controllo nominati dall'Assemblea durano in carica 3 (tre) esercizi e possono essere rinominati fino a 2 (due) mandati consecutivi.

9. Il ruolo di componente dell'Organo di controllo è incompatibile con quello di componente del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri.

Art. 15

Collegio dei Probiviri

1. È istituito da parte dell'Assemblea il Collegio dei Probiviri, che senza assumere funzione arbitrali ha la funzione di favorire e facilitare la composizione delle vertenze sorte nell'ambito dell'Associazione e riguardanti uno o più soci, e propone al Consiglio Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari.

2. Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) membri eletti dall'Assemblea tra gli associati che non fanno parte del Consiglio Direttivo. I Probiviri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili per un massimo di 2 (due) mandati consecutivi.

3. Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano.

4. Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno 2 (due) componenti del Consiglio Direttivo, oppure di 5 (cinque) associati o di un associato interessato alla vertenza. Il Collegio opera con dispensa di ogni formalità e dopo aver sentito le parti interessate.

5. Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno 2 (due) dei suoi componenti.

6. Il ruolo di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con quello di componente del Consiglio Direttivo e dell'Organo di controllo.

Art. 16

Consulte territoriali

1. Ai sensi dell'art. 61, comma 1, lettera h), al fine di favorire la partecipazione attiva e l'effettivo coinvolgimento di tutti gli associati, sia di piccola che di grande dimensione, in relazione anche alla dislocazione sul territorio in cui opera l'Associazione, vengono istituite le Consulte territoriali. Gli ambiti territoriali e il loro numero sono stabiliti con delibera del Consiglio Direttivo all'atto della nomina o con successive deliberazioni e alla prima seduta utile dell'Assemblea. Possono partecipare alle Consulte i soci dell'Associazione, a seconda del proprio territorio di competenza/operatività.

2. Le Consulte territoriali vengono coinvolte nei processi di programmazione, monitoraggio, valutazione e rendicontazione sociale da parte del Consiglio Direttivo. Nei limiti del presente Statuto, delle direttive dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo che le articola, godono di autonomia operativa e organizzativa.

3. All'interno di ogni Consulta viene nominato un portavoce.

4. Il funzionamento delle Consulte territoriali, comprese le modalità di nomina dei portavoce, è dettagliato nel Regolamento operativo del CSVAA.

5. Qualora se ne ravvisi la necessità o l'opportunità, l'Assemblea dei soci ha la facoltà di istituire ulteriori organismi di partecipazione e di coinvolgimento degli associati, determinandone anche il funzionamento e la



composizione.

Art. 17

Libri sociali e regolamenti

1. Oltre ai libri contabili obbligatori, l'Associazione tiene i seguenti Libri sociali:
 - Libro associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - Registro Volontari di cui l'associazione si avvale nello svolgimento delle proprie attività, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui sono trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Organo di controllo e del Collegio dei Probiviri, tenuti a cura dell'Organo a cui rispettivamente si riferiscono.
2. Ciascun socio ha diritto a esaminare i libri sociali di cui al precedente comma, previa richiesta scritta al Presidente.
3. L'Associazione opera nel rispetto dei seguenti regolamenti:
 - Regolamento operativo/gestione;
 - Regolamento assembleare;
 - Regolamento Economico.
4. L'Assemblea ha la facoltà di modificare i regolamenti di cui al comma precedente, approvare, modificare e abrogare ulteriori regolamenti che dovessero rendersi necessari.

Art. 18

Trasparenza e pubblicità

1. Al fine di favorire la trasparenza e la pubblicità dei propri atti, il CSVAA rende pubblici sul proprio sito web, in apposita sezione, i seguenti documenti:
 - Statuto;
 - Regolamento operativo/gestione;
 - Regolamento assembleare;
 - Regolamento economico;
 - Bilancio economico e relazione di missione;
 - Bilancio sociale;
 - la Carta dei Servizi – qualora accreditato come Centro di servizio per il volontariato - ed ogni altra informazione utile a rendere accessibile l'attività da parte dei destinatari.
2. Tutti gli atti e la documentazione inerenti allo svolgimento dell'attività del CSVAA sono adeguatamente promossi tramite il sito web ed eventuali altri strumenti di comunicazione ad esso afferenti.
3. L'Associazione provvede a pubblicare sull'apposita sezione del proprio sito web quanto previsto dall'articolo 14, comma 2, del D. Lgs. 117/2017 e ogni altra documentazione richiesta dalle leggi in vigore in materia di trasparenza e pubblicità.

Art. 19

Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto di voto fermo restando quanto **espressamente** previsto al precedente articolo 8, comma 11, in tema di coefficiente moltiplicatore (X)

da applicare ai voti delle organizzazioni di volontariato.

In caso di scioglimento, l'Assemblea può nominare uno o più liquidatori e determina la devoluzione del patrimonio sociale residuo ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117/2017.

2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

3. Il suddetto parere è reso entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 del presente articolo avrà efficacia dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

5. Qualora l'Associazione sia stata accreditata come Centro di servizio per il volontariato, in caso di scioglimento o revoca dell'accreditamento, le risorse del Fondo Unico Nazionale ad esso assegnate, ma non ancora utilizzate, devono essere versate entro 120 (centoventi) giorni dallo scioglimento o dalla revoca all'Organismo Nazionale di Controllo, che le destina all'Ente accreditato come CSV in sostituzione del precedente o, in mancanza, agli altri CSV della medesima Regione o, in mancanza, alla riserva con finalità di stabilizzazione del Fondo Unico Nazionale. In caso di scioglimento o revoca dell'accreditamento come Centro di servizio per il volontariato, eventuali beni mobili e immobili acquisiti dall'Associazione mediante le risorse del Fondo Unico Nazionale mantengono il vincolo di destinazione e devono essere trasferiti dall'Associazione secondo le indicazioni provenienti dall'Organo Nazionale di Controllo.

Art. 20

Disposizioni transitorie

1. Fino all'istituzione ed effettiva operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, potranno associarsi all'Associazione solamente le Organizzazioni di Volontariato, le Associazioni di Promozione Sociale e le ONLUS iscritte ai rispettivi registri, ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 117/2017.

2. Gli eventuali associati in difetto di requisiti soggettivi di adesione di cui all'art. 5, comma 1 del presente Statuto decadono automaticamente alla data di entrata in vigore del presente Statuto.

3. Gli Organi sociali, in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto, rimangono in carica fino alla loro naturale scadenza.

4. Il Presidente, il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Probiviri, in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto, assumono immediatamente le funzioni previste dallo Statuto.

5. Il Collegio dei Revisori dei Conti in carica alla data di entrata in vigore del presente Statuto assume la denominazione di Organo di Controllo, ed esercita le funzioni per lo stesso previste.

Art. 21
Norme finali

1. Per tutto ciò che non è **espressamente** contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D.Lgs. 117/2017 e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

In originale firmato:

- Maurizio CAVANNA Notaio.

Copia conforme all'originale, firmato a norma di legge e consta di 2 fogli, *liberamente* rilasciata dal Notaio Maurizio CAVANNA, Notaio in Casoli, ad uso *documentario* *Sanelli, 15 novembre 2015*

Maurizio CAVANNA

